



Alle FAMIGLIE degli ALUNNI
Al personale DOCENTE e ATA
Agli Atti
Al Registro Elettronico

OGGETTO: NUOVE quarantene e gestione casi positivi COVID in ambito scolastico (DL 5/2022).

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che, a seguito della pubblicazione del *Decreto Legge n. 5 del 04.02.2022*, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure per lo svolgimento delle attività in ambito scolastico in presenza di casi di positività COVID. Le misure sono integrate dalla *Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04.02.2022* che contiene le indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio).

Nella tabella che segue trovate la sintesi delle nuove misure per la gestione COVID che riducono a 5 i giorni di QUARANTENA precauzionale e consentono le attività in presenza ma con l'obbligo di indossare le FFP2, anche se si verificano più casi positivi COVID-19.

La procedura per **alunni positivi** non cambia. Per gli alunni positivi il rientro è consentito dietro presentazione attestato di fine contumacia o suo invio alla posta istituzionale tric803002@istruzione.it. L'attivazione della DAD avviene a seguito dell'invio della richiesta alla posta istituzionale tric803002@istruzione.it da parte del genitore con allegata certificazione di positività dell'alunno.

Gli alunni **contatti stretti extra-scolastici**, limitatamente ai NON VACCINATI (si veda la casistica riportata di seguito) dovranno rispettare la misura della quarantena. I giorni di quarantena, una volta negativizzatosi il contatto stretto, sono ridotti a 5 e il primo coincide con il giorno in cui si sia avuto l'esito negativo del tampone da parte del familiare. Anche in questo caso occorre inviare alla scuola l'esito negativo del tampone del contatto stretto e, dopo i 5 giorni di ulteriore quarantena, effettuare un tampone antigenico o molecolare. Il rientro a scuola potrà avvenire solo su esibizione in formato cartaceo o digitale tramite mail a tric803002@istruzione.it dell'esito negativo del tampone dell'alunno. L'attivazione della DAD avviene a seguito dell'invio della richiesta alla posta istituzionale tric803002@istruzione.it da parte del genitore con allegata certificazione di positività propria o di altro familiare. Gli alunni **VACCINATI** dovranno invece rispettare la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni e indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 dal giorno in cui viene accertata la positività del familiare e continuare ad indossare la mascherina ffp2 per ulteriori 10 giorni dalla sua negativizzazione.

	N. POSITIVI	STATO VACCINALE*	MISURA SANITARIA	ATTIVITA' DIDATTICA
I N F A N Z I A	sino a 4 casi	Tutti	AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 ² per 10 giorni	IN PRESENZA
	5 o più casi ¹	Tutti	QUARANTENA 5 giorni + tampone finale ³	SOSPESA per 5 giorni
P R I M A R I A	sino a 4 casi	Tutti	AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni	IN PRESENZA
	5 o più casi ¹	Vaccinati*	AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni	IN PRESENZA previa verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso da parte del docente della 1 ^a ora con il supporto del collaboratore scolastico
		NON Vaccinati*	QUARANTENA 5 giorni + tampone finale ³ con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro	DDI per 5 giorni
S E C O N D A R I A	1 caso	Tutti	AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni	IN PRESENZA
	2 o più casi ⁴	Vaccinati*	AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni	IN PRESENZA previa verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso da parte del docente della 1 ^a ora con il supporto del collaboratore scolastico
		NON Vaccinati*	QUARANTENA 5 giorni + tampone finale ³ con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro	DDI per 5 giorni

¹ Viene conteggiato come **5° caso**, un nuovo caso di positività se lo stesso viene accertato entro cinque giorni dall'accertamento del precedente (del 4° caso). Se l'accertamento avviene oltre cinque giorni dal precedente, il conteggio dei casi riparte da zero. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non viene preso in considerazione il personale scolastico.

² Nella scuola dell'INFANZIA l'**obbligo di indossare la mascherina FFP2** è previsto solo per docenti ed educatori.

³ Il **tampone finale** deve essere effettuato l'ultimo giorno di quarantena. Il tampone finale viene disposto dall'ASL o, in assenza di convocazione, è possibile effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido anche in farmacie o centri autorizzati o un test antigenico autosomministrato. In questo caso, l'esito negativo è attestato autocertificazione.

⁴ Viene conteggiato come **2° caso**, un nuovo caso di positività se lo stesso viene accertato entro cinque giorni dall'accertamento del precedente (del 1° caso). Se l'accertamento avviene oltre cinque giorni dal precedente, il conteggio dei casi riparte da zero.

*SITUAZIONE SANITARIA - STATO VACCINALE

La norma prevede che, in base alla condizione sanitaria (stato vaccinale), gli alunni possano frequentare in presenza se dimostrano di avere i requisiti previsti dalla norma. I requisiti verranno verificati tramite applicazione verificaC19 o tramite esibizione della certificazione verde (Green Pass).

VACCINATI – possono partecipare alle attività in presenza gli alunni che abbiano la seguente condizione sanitaria:

- abbiano effettuato la dose di richiamo (booster);
- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- siano guariti da meno di 120 giorni;
- ciclo vaccinale primario concluso e guariti da COVID (*corrispondete a dose di richiamo/booster*);
- esentati dalla vaccinazione, purché in possesso di idonea certificazione di esenzione e su formale richiesta dei genitori di poter frequentare in presenza.

NON VACCINATI – gli alunni che si trovano nella condizione sanitaria di seguito descritta, devono osservare la quarantena di 5 giorni con tampone finale:

- NON vaccinati
- Non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano solo la 1^a dose)
- ciclo vaccinale primario concluso da meno di 14 giorni
- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;
- siano guariti da più di 120 giorni;

RIENTRO A SCUOLA POST QUARANTENA

Per il rientro a scuola a seguito dell'attivazione della **QUARANTENA di 5 giorni** per contatto con positivo in ambito scolastico, sarà sufficiente mostrare l'esito del tampone NEGATIVO che dovrà essere effettuato l'ultimo giorno della quarantena. Il tampone finale viene disposto dall'ASL o, in assenza di convocazione/disposizione dell'ASL, è possibile effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido anche presso una farmacia o centri autorizzati.

Si precisa che gli alunni risultati POSITIVI sono in ISOLAMENTO e dovranno seguire le indicazioni e i tempi per effettuare il tampone, indicati dal proprio medico/pediatra e, in caso di convocazione della classe da parte dell'ASL, NON devono assolutamente presentarsi il giorno del tampone di screening previsto per la classe che è sottoposta a quarantena precauzionale.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'articolo 1 del nuovo Decreto Legge interviene sulle disposizioni previste dal D.L. 52/2021 aggiornando la durata del Green Pass rinforzato.

In particolare:

- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario (1^o e 2^o dose) mantiene la durata di 6 mesi a far data dalla seconda inoculazione (non modificato dal nuovoD.L.);
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo dopo la conclusione del ciclo vaccinale primario (dose booster) ha validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo(novità introdotta dal nuovo D.L.5/2022);
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l'infezione da COVID-19 oltre il 14^o giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino ha una validità di 6 mesi a decorrere dalla guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l'infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) oppure dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo(booster) ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza ulteriori dosi di richiamo.

Le nuove misure sono operative da subito.

Resto a disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento e invito le famiglie e il personale scolastico a prendere visione della documentazione allegata alla presente circolare.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Pitoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993